

Anno 1939
febbraio

N. 313/39

17 gennaio 40

Ricorso

di

Lidore Mezzadri

contro

Istituto fasc. della Previdenza Sociale

Restituito il
fascicolo a Cremona
il 19 marzo 41

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Em. 26

Cremona

17 gennaio 1940
Leg. II

Depositata mendic.

12 gennaio 40

Cremona 22-12-1938

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 1606

Cremona

Caro Ivano,

volevo mandarti i soli auguri ma sono costretto a darti un disturbo. Mio figlio è precettato per la visita militare: ha compiuto i 19 anni in ottobre e fa la terza liceo scientifico. Se fosse chiamato al suo turno e cioè l'anno prossimo egli sarebbe iscritto al quarto anno ed avrebbe diritto, se non erro, a differire il servizio militare a studi ultimati. Per effetto di questa chiamata molti altri studenti si troveranno nelle stesse condizioni ed è a ritenersi che il Ministero ne sia già informato. Farà il Ministero qualche cosa nel senso di non privare gli studenti dei benefici di legge? Quali sarebbero le pratiche che dovrei fare? Mi potresti, senza tuo scomodo, dare qualche notizia innproprio?

E adesso una faccenda legale. Un agente tranviario della Provincia di Cremona messo in quiescenza il 31 dicembre 1934, a sessant'anni avendo compiuto quarantadue anni di servizio (utili soltanto venticinque) ha ricorso alla Magistratura del Lavoro contro la liquidazione della pensione dell'Istituto Nazionale Fascista, perchè non gli era stato computato nella pensione un fondo di previdenza facoltativa che era iscritto a suo favore nella Cassa Provinciale (prima della sua iscrizione obbligatoria all'Istituto Nazionale) sin da quando l'Azienda Tranviaria prima di passare alla Provincia, era gestita dalla Società Nazionale delle Tranvie.. La Corte d'appello, dopo un duplice giudizio di incompetenza gli ha dato torto. La questione interessa parecchi altri tranvieri. Quegli che ha fatto causa è ammesso al G.P. Ora vorrebbe ricorrere alla Cassazione. Prima di passarti il ricorso al G.P. vorrei sapere se non conosci qualche specialista o patrono od un sindacale che possa dar chiarimenti. L'Istituto si appoggia sull'art. 32 del Regolamento 30 settembre 1920 n.1538 che è del seguente tenore:

"Per gli agenti con servizi anteriori al 1° gennaio 1919, i quali partecipano a termini degli art. 29 e 31 del presente regolamento al fondo per gli assegni vedovili ed a quello per la integrazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, e trasferiscono alla Cassa Nazionale la propria quota di riparto nella Cassa speciale, sono computati utili agli effetti della pensione, da liquidarsi in conformità degli articoli 7 e 15 anche gli anni di servizio di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 21. La parte di pensione corrispondente agli anni di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21, fatta deduzione della pensione corrispondente alla quota di riparto, è a carico delle rispettive aziende, ed è compensabile giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26.-"



Roma, 11 GEN. 1939 Anno XVII

Corte di Cassazione

del
Regno

COMMISSIONE
PEL GRATUITO PATROCINIO

N. 7

Domanda

Mezzadi
Lidore

Contro

Istituto Naz. famiglia di Pavia per lavoro
Previdenza Sociale

Al Sig.

Mezzadi Lidore
dom. eccl. presso
av. S. E. Bonomi Traverso

Roma

A norma dell' art. 20 Regio Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3282, il sottoscritto Vi avvisa che questa Commissione ha fissato l' adunanza del giorno 24 GEN. 1939 Anno XVII

alle ore 16

per provvedere sulla domanda presentata da e controscritt. o diretta ad ottenere l' ammissione al gratuito patrocinio per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza in data 6-20 dic. 1938

emessa dalla Corte di appello di Pavia per lavoro Potrete intervenire all' adunanza qualora crediate di valervi della facoltà concessa dal citato art. 20.

Le eventuali controdeduzioni scritte dovranno essere presentate in tempo utile, in bollo da L. 12 con 4 copie semplici.

IL SEGRETARIO

Figini

J. G. Brown

Amos

Commissione in **ARRIVO** o in **TRANSITO**

Indicazioni di urgenza

N. Richiesto

Destinazione

Testo

Richiedente

Ricevuta li

ore

circa

firma

Trasmessa li

ore

circa

firma

NOTE

N. 10

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici

Mod. 54-bis (A. T.).



Ufficio Telefonico interurbano di Pr

COMMISSIONE TELEFONICA

COMM

IVO

INDICAZIONE D'URTO

RICEVENTE

Sig.

AVV. Francesco Bonomi
Pratica Libertà N. 1

Testo:

Mittente

Timbro
+
data

Mod. 54-bis (A. T.).

COMMISSIONE TELEFONICA IN **ARRIVO**

INDICAZIONE D'URGENZA

RICEVUTA

PROVENIENZA

FIRMA DEL RICEVENTE

L. _____ OR. _____

Testo: _____

Mittente _____

Timbro
e
data

N. 1942 della ricevuta

204

Addi 4 FEB 19 1939 Anno 3004

nella Cancelleria del

il Sig. (1)

Ono Bonomi

Scano

ha depositato (2)

8 fogli

Da n. 12

(3)

Scano
Megada'

(4)

Ed. X. Perid. Soc.

IL CANCELLIERE

[Signature]



Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16 06

Cremona



Preg.mo sig.

AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA

VISITATE
MILANO

ROMA
14-15
19-17
MAX-82
29-XVII
DIREZIONE

Cremona 7-I-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Casa Vill. Emanuele. 26 - Tel. 10 04

Cremona

Caro Ivanoè,

MEZZADRI=ISTITUTO PREVIDENZA

eccoti il primo dei ricorsi che ti avevo annunciato. È Per questo è necessario ottenere subito, se si può il gratuito patrocinio. Ho predisposto il ricorso in bollo che ti allego insieme con la copia. Non l'ho firmato perchè non sò se al gratuito patrocinio in Cassazione convenga o non convenga. In ogni caso se occorre potrai fare la mia firma ed in ogni modo dare il mio nome per il patrocinio della causa. Questo ti dico per levarti ogni fastidio. Se però lo credi opportuno indicherai il tuo nome o il tuo nome col mio. Unisco al ricorso tutti gli atti dei giudizi antecedenti che sono molto voluminosi e sono in complesso cinque fascicoli. Il termine scade il 27 -ventisette-gennaio. Io preparerò il ricorso in brutta per ogni eventualità. Se non si potesse ottenere il gratuito patrocinio in tempo mi telegraferai. Favorisci intanto chiedere alla Cancelleria della Corte se il ricorso alla Cassazione in sede di Magistratura del Lavoro è esente dal deposito prescritto per i ricorsi ordinari, come risulterebbe dalla legge del 1934 (art.28). Le leggi cam-

biano sempre quindi c'è sempre paura di sbagliare. Ti allego anche un assegno di L.100 come un primo fondo.

Non so nulla di Leonardo o cioè so che non è venuto a casa perchè è stato escluso dal beneficio che è stato accordato a parecchi suoi compagni.

Cordiali saluti alla tua Signora e buona continuazione

apj

Giacinto Meniconi

Avv. Giacinto Cremonesi
Casa Vill. Emanuele, 25 - Tel. 10 06
Cremona

Cremona IO-I-1939

Caro Ivano,

MEZZAURI IST. PREVIDENZA

Ricevo il tuo telegramma e sono spiacente della dimenticanza dovuta alla raragine di carte che ti ho spedito. Ti unisco senz'altro il certificato di povertà dei Mezzauri. A giorni farò seguire anche gli altri ricorsi al Consiglio di Stato.

Affrettuosi Saluti

I allegato



Cremona I2-I-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Via S. Vitt. Evangelista, 20 - Tel. 16106

Cremona

Carissimo,

MEZZADRI-ISTIT. PREVIDENZA- A quest'ora avrai ricevuto il certificato di povertà. Tutti dici che occorrono quattro copie del ricorso e quattro copie della sentenza: debbo provvedervi io e poi mandartele? La Commissione si raduna un po' tardi. Ho pensato che il meglio a farsi sarebbe di predisporre senz'altro il ricorso in carta semplice. Poichè l'Istituto ha sede a Roma appena tu avrai avuto notizie dalla Commissione, se questa avrà accordato il G.P. provvederai avendo senz'altro il numero del decreto ed la relativa copia della decisione a farlo notificare dall'ufficiale giud. della Cassazione d'urgenza direttamente all'Istituto e per posta all'Amministrazione prov. di Cremona in persona del suo preside comm. Francesco Rossi. Se la Commissione non l'avrà concesso farai mettere in bolle il ricorso notificandolo da Roma. Io poi ti manderò immediatamente l'importo delle spese che avrai sostenute per il bolle e per la notifica.


Questa pratica mi ha dato molto da fare come potrai ac-

certartene in stesso per cui alle fatiche di tavolino tengono dietro le altre. Fra l'altro il procuratore di Brescia mi ha mandato il fascicolo avvertendomi che non c'era in esso la comparsa che a suo tempo avevo fatto notificare in appello ed egli aveva provveduto a sostituirla con una copia. Ma nel fascicolo mancava anche ricorso d'appello dell'istituto. Chissa che cosa hanno fatto in cancelleria. Sto arrabattandomi per trovare questi atti. Per fortuna non sono essenziali alla decisione. Mi faresti un favore però di fare un elenco degli atti concernenti la fase di appello e contenuti nel fascicolo n.4 se non erro, cioè quelli dell'ultima fase. Mi spiace doverti dare un disturbo ma d'altra parte per arrivare presto alla commissione e stendere i motivi del ricorso non ho potuto collaudare il fascicolo col tempo e la quiete necessaria. Pe

Per mio figlio? Che esposto dovrò fare per il congedo per gli studi?

Tuo

aff.mo



NB- Il ricorso di appello dell'istituto deve avere la data del 6 giugno 1938

Cremona 18-I-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Casa Vill. Emanuele, 26 - Tel. 1606
Cremona

Carissimo,

MEZZADRI=IST.PREVIDENZA

Mi accorgo cheti ho dato non poco disturbo. Ma speriamo bene ed in ogni modo ne farò poi dovuta ammenda. Mi accorgo che nel ricorso alla Commissione quando sostengo che il trattamento di pensione fatto agli agenti ferro-tranviari con servizio anteriore al 1° gennaio 1919 epoca nella quale furono obbligatoriamente iscritti, è di cinquantunesimi e quindi minore, di quello fatto agli agenti ferroviari con servizio posteriore al 1° gennaio che liquidano in quarantunesimi (art.II) dovevo citare per il primo caso l'art.23 del Decreto 30-9-1920 n.1538. Invece nella copiatura ho messo art.II anzichè art. 23 detto (pag.4 prima riga). Come vedi due articoli diversi regolano i due casi. Come rimediare? Il relatore scorrerà il testo di legge? Ne dubito. E' il caso di dirlo al segretario? Vedi tu.


Quanto al fascicolo mi è arrivato oggi l'originale della comparsa che ti manderò insieme col ricorso: il cancelliere l'aveva dimenticato nel suo cassetto. Speriamo di rimediare a suo tempo per l'altro atto che però non è essenziale per noi. Sto preparando

già il ricorso in carta libera e nelle copie volutez col nome del rappresentante pro tempore sia dell'istituto che dell'Amministrazione nel corpo stesso del ricorso, così, tu avrai tutti i dati precisi e favorirai notificare da Roma. Se ci sarà il gratuito patrocinio bene quidem, se no metterai in bollo telegrafandomi in modo che io possa accertarmi che arrivi il giorno dopo e cioè il 26 alla Provincia oppure il 27 facendo la notifica per espresso. Adotto quest'ordine perchè la parte principale per me è l'Istituto, quindi in ~~ogni caso~~ disperata ipotesi la notificazione intempestiva alla Provincia non mi farebbe il danno della notificazione intempestiva all'Istituto. Ti manderò poi subito il rimborso della spesa. ~~XXXXXX~~ Vedi di prepararti in tempo un dattilografo che in eventualità sia a tua disposizione il 25 mattina. Se però ti trovassi impiccato in questa faccenda provvederò io facendo la copia il 25 in modo che tu la possa avere il 26.

Sono rimasto molto addolorato delle notizie che mi dai per la Carolina Bissolati. Quando la vidi era così viva e di buon aspetto: chissà che riesca a superare la sua crisi. Ti faccio ad ogni modo i più fervidi voti per la sua guarigione.

Robbiani mi ha portato i tuoi saluti che contraccambio di cuore

tuo




Cremona 23-I-1939

Caro Ivano,

MEZZADRI=IST.PREVIDENZA- nel ricorso ho lasciato in bianco la data che avrei potuto apporre anche io. Si potrebbe darlo dallo stesso giorno della notifica, ma è meglio che il mandato formalmente appaia dato il giorno prima, quindi potrai apporre la data di domani stesso 24 e cioè del giorno stesso in cui speriamo sarà per essere accordato il G.P. Se non sarà accordato, ripeto, ricevo il tuo telegramma provvedendo da Cremona.

tuo aff.



Roma, 30 gennaio 1939

Caro Cremonesi,

Il ricorso di Lidbre
Mazzanti è stato regolarmente
notificato alla Istituto Nazionale
Previdenza Sociale il giorno 25
gennaio. Nello stesso giorno è
stata spedita copia del ricorso
all'Amministrazione Provinciale
di Cremona. Ho la ricevuta postale
ma non è ancora giunta a Roma
~~e aiuto a notificare questa~~

la ricevuta di ritorno che proverà
la ricezione dell'atto.

~~Quando sarà fatta~~ il fascicolo con
~~appena la ricevuta~~ ^{sarà giunta} ~~ordinario~~
~~testi~~ la nota degli atti che vi
sono contenuti, e poi ^{lo} presenterò
col ricorso notificato e le relative
copie alla Cancelleria della
Cassazione.

Lei do' atto d'aver ricevuto
per questo ricorso £ 250
che con le altre £ 100
mi 'hai' mandate prima, ^{che}
ammontano complessivamente
a £ 350.

Saluti cordiali

3 in bollo
1 in velina

In carta libera per ammissione al G.P. con decreto dell'On. Commissione presso la ecc.ma Corte di Cassazione del

ECC.MA R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

R I C O R S O

di MEZZADRI LIDORE da Cremona domiciliato agli effetti del presente ricorso in Roma piazza della Libertà n.4 presso S.E. avv.Ivano Bonomi

contro

l' ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore Gr.Uff.avv.Prof.on.Bruno Biagi

nonchè contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA in persona del suo Preside pro tempore Rossi Gr.Uff.dott.Francesco

PER ANNULLAMENTO

della sentenza 6-12-1938, registrata il 27-12-38 e notificata il 29 succ.- della R. Corte di Appello di Brescia-Sezione Magistratura del Lavoro-

F A T T O

Il 19 maggio 1936 Mezzadri Lidore di Cremona, magazzinoiere addetto alle tranvie della Provincia di Cremona, da queste collocato in quiescenza, dopo 42 an-

nè di servizio, il 31 dicembre 1934, ricorreva al
Tribunale di Cremona, in sede di Magistratura di Lavoro lamentando che la liquidazione della pensione fattagli dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale non avesse tenuto conto nè delle competenze
accessorie da lui percepite sin dalla sua entrata in servizio in misura quasi costante, nè della conseguente media triennale di maggior rendimento dello stipendio (art.2 e IO R.D. 30 settembre 1920 n.1538), nè dei contributi di previdenza di invalidità e vecchiaia, accumulati presso la Cassa di Soccorso Provinciale ed iscritti in un libretto al suo nome, sino dal 1° luglio 1901, di cui si chiedeva il rimborso nel caso che non si ritenesse che dovevano integrare la pensione. Si costituiva in giudizio l'Istituto ed interveniva l'Amministrazione Provinciale, opponendo in rito, la decadenza del Mezzadri per non aver reclamato gerarchicamente nel termine di quindici giorni contro i mancati versamenti a sensi dell'art.10 R.D. 8 gennaio 1931 n.148, ed in merito, quanto alle competenze accessorie, il carattere straordinario dei lavori per cui erano state corrisposte, per cui non erano computabili nella pensione, e quanto al libretto di previdenza, il suo incameramento a favore dell'Istituto, voluto

non da una particolare disposizione di legge ma dai principi generali della materia! L'Amministrazione Provinciale eccepiva anche l'incompetenza. Obbiettava il Mezzadri, in rito, che la disciplina dello art. 10 decreto citato non era applicabile al caso, non trattandosi nella specie di un provvedimento, ma di una prestazione contrattuale; in punto ai lavori, che si doveva considerare la loro natura, in funzione delle sue prestazioni di pagazziniere, e il loro contenuto, anzichè la loro denominazione, tenendo presente che nelle corresponsioni di detti lavori, qualificati negli ordini di servizio competenze accessorie, erano compresi persino gli aumenti di stipendio per anzianità, ed in punto al libretto di previdenza che questo libretto rappresentava un contributo facoltativo e comunque nessuna legge ne disponeva il trasferimento dei fondi all'Istituto. Chiedeva in ogni modo il Mezzadri che si ordinasse alle controparti di esibire gli atti e documenti tutti concernenti la sua carriera. Con sentenza 26-3-1938 il Tribunale di Cremona dopo una declaratoria di incompetenza, rifiutata dalla Corte di Brescia, rigettava l'eccezione di decadenza sopra accennata e rigettava la richiesta del Mezzadri concernente le competenze accessorie ritenendo che i lavori che vi

correlativi fossero straordinari, perchè effettuati dopo l'orario, così che veniva meno il triennio di maggior godimento ed ordinava all'Istituto di restituire al Mezzadri con gli interessi di legge la somma di L. 3676.54 inscritta nel libretto di previdenza compensando le spese tra esso Istituto ed il Mezzadri e condannando il Mezzadri a pagare alla Provincia le spese liquidate in L. 1780. Appellavano tempestivamente sia in via principale che incidentale tutte le parti alla Corte di Brescia innanzi alla quale l'Istituto spiegava le sue precedenti tesi precisando che solo una parte del fondo iscritto sul libretto gli era stato trasferito dall'Amministrazione Provinciale e precisamente L. 1734 quale corrispettivo per gli anni di servizio prestati dal Mezzadri anteriormente alla sua iscrizione all'Istituto avvenuta il 1° gennaio 1919 a sensi dell'art. 32 R.D. 30 settembre 1920 n. 1538 mentre il residuo essendo compendio del fondo malattia aperto presso la Cassa Provinciale era stato trattenuto dall'Amministrazione Provinciale, al che il Mezzadri rispondeva che la residua somma non poteva appartenere al fondo malattia distinto da quello di previdenza, come risultava dalle buste paga, e che la quota di riparto non era obbligatoriamente dovuta all'Istituto,

ed infine che l'operazione di trasferimento doveva essere consentita dalla Cassa o dagli interessati (art.29 e 31 dec.cit.1930) chiedeva in ogni caso che venisse offerta la prova. La Corte con sentenza 6 dicembre 1938 notificata il 29 dicembre successivo respingeva l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto e dall'Amministrazione Provinciale, ma rigettava però in merito l'appello del Mezzadri proposto per le competenze accessorie ed accoglieva l'appello dell'Istituto ritenendo che le somme iscritte nel libretto della Cassa Provinciale erano state assorbite e dalla quota di reparto cioè dalla quota versata dall'Istituto e dal fondo malattie senza dare però di questa ultima asserzione nè i motivi nè le fonti di prova. Il Mezzadri chiede l'annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi.

I°) FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7, II, 23, 32 R.D. 30-9-1920 N.1538 E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI QUESTA LEGGE.

La Corte afferma che i ferro-tranvieri con servizio anteriore al 1° gennaio 1919 (epoca nella quale in base alla legge 25 marzo 1919 n.467 vennero obbligatoriamente iscritti all'ex Cassa di Previdenza ora Istituto) non potrebbero pretendere la pensio-

ne pel servizio prestato prima del 1919 se non in quanto o essi o le Casse presso cui erano assicurati abbiano versato all'Istituto il corrispettivo di tale servizio a sensi a sensi dell'art.32 R.D. 30 settembre 1920 n.1538 (sent.pag.I4-I5). La somma di L. 1734, qualificata quota di reparto dall'Istituto, sarebbe stata appunto versata a tale scopo dall'Amministrazione Provinciale all'Istituto. Ma il sistema adottato dalla legge è ben diverso da quello supposto dalla Corte, in quanto fa dipendere la liquidazione della pensione dagli anni di servizio sieno o non sieno prestati prima o dopo il 1° gennaio 1919 non già dalla iscrizione alla Cassa (art.7 cit;dec.1920) e molto meno dal versamento di una somma a titolo di corrispettivo per gli anni non coperti dalla assicurazione. Il versamento contemplato dall'art.32 cit.dec.1920 non è per nulla imposto agli agenti. Però la pensione accordata agli agenti aventi un servizio anteriore al 1° gennaio 1919 è minore rispetto a quella assegnata agli agenti con servizio posteriore al 1° gennaio 1919: a quelli la pensione è liquidata in cinquantesimi e sessantesimi (art.23 dec.cit.1920), a questi è liquidata, =====, in quarantesimi e cinquantesimi (art.II dec.dit.).

Il corrispettivo sta dunque in questa differenza di trattamento, cosicchè è chiaro che l'Istituto non potrebbe acquisire i fondi provenienti dai contributi volontari di previdenza se non per elevare la pensione, altrimenti gli agenti che come il Mezzadri, prima del 1919 avevano costituito un fondo di previdenza verrebbero a subire una perdita in confronto di quelli che non furono a loro tempo previdenti. Il che per quanto l'interpretazione dell'art.32 cit. sia ritenuta dalla Corte inequivocabile, è per lo meno ingiusto.-

2°) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO ALLIBATA ET PROBATA (ART.223 REG.GEN.GIUD. e 166 C.P.C.) E DEL DIRITTO ALL' ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DI CARRIERA (ART. 999 C.C., 319 e 320 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA' (ART.517 n.3.2.7 e 360.6 C.P.C.)

Come si è visto in fatto l'Istituto ha sostituito al generico diritto di incameramento affermato nelle prime tre fasi di giudizio, il versamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di una somma di L. 1734 qualificata quota di reparto, in quanto a stare a ciò che si deduce dalle argomentazioni dell'Istituto, risulterebbe dallo stralcio effettuato dalla Cassa Provinciale ===== del fondo di "malattia" dalla dotazione della previdenza.

Il corrispettivo preteso dall'Istituto non è in funzione del credito ~~=====~~ dell'Istituto avente per base gli anni di servizio anteriori al 1° gennaio 1919, e la pensione, ma della ripartizione effettuata dalla Cassa secondo le esigenze del suo fondo malattia!! La cosa è davvero assurda ed in ogni modo l'Istituto doveva ~~=====~~ documentare tali sue asserzioni e comunque ~~-----~~ il Mezzadri e delle conclusioni, e nelle deduzioni sul contributo di previdenza (pag. 9, 10 e segg) e nella discussione orale ne chiedeva l'accertamento ^{in base} agli atti e documenti annessi alla sua pratica e mediante l'esibizione. Orbene la Corte afferma apoditticamente che anche a ritenere che si tratti di domanda nuova (non chiedeva forse il Mezzadri la integrazione ed il rimborso dei fondi iscritti sul libretto??) la quota residua ha esaurito la sua funzione per il ramo soccorso" ed anche per essa il Mezzadri ha già avuto il suo corrispettivo essendo stato garantito contro le evenienze di malattia (sent. pag. 18). Chi ha provato ciò? Per quali motivi la Corte ha seguito tale avviso?? Evidentemente si sono violati i principi elementari del diritto processuale. In effetto poi tutti i fondi iscritti sul libretto della Cassa Provinciale intestata al Mezzadri sono di compendio del

ramo previdenza come risulta prima facie dalle scritture del libretto nonchè da quelle della busta paga nella quale i contributi di previdenza sono distinti da quelli di malattia. D'altra parte il trasferimento dei fondi dalla Cassa Prov. all'Istituto non poteva avvenire che in base ad una opzione individuale (art.31 dec.cit.30-9-1920) o ad una delibera collettiva dei compartecipi (art.31 cit. dec.) ^{se} il Mezzadri ignora ancora tali atti esistano o no e quale ne sia il contenuto. L'Istituto aveva prodotto solo tre lettere scelte ad arte tra quelle scambiate con la Provincia senza connessione logica e cronologica, dichiarando persino verbalmente di non essere in possesso di alcuna delibera formale;- Ciò posto non restava che di ordinare all'Amministrazione Prov. di produrre gli atti concernenti la posizione come da ripetute richieste del Mezzadri, La Corte negligendo ogni dovere di esame ne ga al Mezzadri il diritto di proporre una tal questione da essa considerata vuota sul motivo che accettando la pensione Mezzadri avrebbe ratificato lo operato dell'azienda mentre questi aveva tanto poco fatto acquiescenza alla liquidazione della pensione che l'aveva impugnata anche in considerazione della mancata integrazione dei fondi volontari

di previdenza come si accerta dalla stessa Corte con notevoli contraddizioni in termini.-

3°) VIOLAZIONE ART.2 R.D. 30-9-1930 N.1538 DEL PRIN-
COMPIO DELL' ALLIGATA ET PROBATA, OMESSA MOTIVAZIONE
(ART.517 n.3.2. 360 C.P.C.) -

La Corte qualifica come straordinario il lavoro pre-
stato dal Mezzadri per oltre trent'anni ,fuori ora-
rio e fuori ufficio ininterrottamente in stretta di-
pendenza delle sue ampliate mansioni di magazzinie-
e con compensi mensili quasi uguali,aventi caratte-
re di retribuzione ordinaria (Circolare Ufficio
Speciale Ferrovie ,ded.agg.pag.17), senza volgere
la sua attenzione all'art.2 del R.D. 30 settembre
1930 n.1538 ripetutamente richiamato dal Mezzadri,
il quale articolo regolando la materia stabilisce
che nel computo delle paghe, assegni stipendi ed-
indennità, si deve tener conto di tutto ciò che è
corrisposto meno le generose elargizioni fatte una
volta tanto ed il rimborso spese. Con tale dispo-
sizione il legislatore domanda all'interprete di
non fermarsi alle parole, alle qualifiche , alle no-
menclature molte e contraddittorie usate dalla pra-
tica ferro-tranviaria, ma di esaminare in concreto
la natura di ogni singola prestazione e la causale
con cui venne data e venne richiesta. Nella specie

il Mezzadri si era proposto di dimostrare attraverso l'incartamento della sua pratica (che l'Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto produrre), che le prestazioni in parola erano l'esplicazione e la continuazione delle sue funzioni di magazziniere, ciò che del resto era confermato da alcune delle poche quietanze che l'Amministrazione Provinciale aveva prodotto in causa scegliendo quelle che le facevano comodo. Come si è narrato in fatto, le prestazioni in questione ebbero inizio sino dai primordi della carriera del Mezzadri e durarono per oltre quarant'anni, ma l'Amministrazione non produsse che alcune quietanze del triennio 1926-1928 in parecchie delle quali tuttavia le corresponsioni erano date per chiusura contabilità officina e magazzino, per pesatura per lavori di scritturazione dell'inventario per verifiche in magazzini della provincia, per aggiornamento contabilità di magazzino e approvvigionamento (quiet. 31-I-26; 30-9-1927 ; 31-12-1927 ecc). Ciò malgrado la Corte astraendo e da queste produzioni e dalle istanze del Mezzadri ed infine dall'art. 2 sopra citato, da lei completamente ignorato, afferma apoditticamente che il lavoro straordinario non è da computarsi agli effetti della pensione (sent. pag. 20); principio questo che le parti

non avevano per nulla contestato, mentre ciò che ca-
e cioè se
deva in discussione era il diritto delle prestazioni
di cui era causa, fossero o meno da qualificarsi
straordinarie e fossero o meno soggette a contribu-
to di previdenza.-

4°) VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA =OMESSA MOTIVAZIO+
NE ART. 517 n.3.2, 360 C.P.C.-

La contabilità dell'Amministrazione Tranvie si ef-
fettuava in modo patriarcale. Non si andava troppo
pel sottile. I prospetti, i fogli di paga, le buste
paga ~~era~~ si limitavano a due sole registrazioni ac-
cessorie; da una parte lo stipendio, dall'altra....
il resto, classificato in genere come competenze ac-
cessorie o speciali in conformità ===== con gli
ordini di servizio che, come risulta dalle documen-
tazioni del Mezzadri includevano il lavoro straordi-
nario nelle competenze accessorie, voce che l'art.2
del decreto 1930 cit. espessamente considera quale
titolo alla contribuzione di previdenza. L'indenni-
tà di anzianità veniva pertanto considerata anch'es-
sa come categoria delle competenze accessorie e non
dello stipendio. Questo fatto era stato segnalato
dal Mezzadri sino dal principio della causa nella
I^a fase. A pag.19 della memoria il Mezzadri scrive-
va testualmente "in questi assegni, stupisca il Tri-

bunale, sono compresi/i contributi di anzianità in ragione di L. 75 al mese come da lodo I° dic....".

La questione venne ripresentata al Tribunale nel giudizio seguito alla declaratoria di competenza fatta dalla Corte con sentenza 29 luglio 1937 (vedi deduzioni aggiunte a pag/I8) e nella successiva ed ultima fase di appello (ricorso pag.5, ded. aggiunte pag.I8) e nella successiva ed ultima fase di appello (ricorso pag.5, ded; agg.pag.I8). Orbene la Corte considera tale questione come domanda nuova, senza nemmeno spiegare perchè la ritenga tale e senza rispondere alle obiezioni che il ricorrente nelle sue deduzioni aggiunte (pag.I8) opponeva all'eccezione di domanda nuova proposta dall'Istituto. A quanto sembra la Corte confonde la questione con la domanda. Il Mezzadri chiedeva in effetto che si comprendessero nella pensione le somme da lui percepite come competenze accessorie, tra le quali, come ebbe a spiegare sin dalla prima fase del giudizio, vi era appunto anche l'aumento di stipendio per anzianità che veniva così a formare una delle questioni di fatto inerenti alla domanda di integrazione della pensione. Se la Corte avesse prestato attenzione ai richiami del ricorrente, non sarebbe caduta nell'errore, e si sarebbe guardata dal

fare oggetto la difesa del Mezzadri di censure che a parte tutto, si ritorcono contro la stessa Corte. Poichè la squalifica data dalla Corte a tali istanze attiene alla competenza per cui è ammesso l'esame di fatto, così il ricorrente non dubita che anche su questo punto la Ecc. Corte vorrà accogliere la censura del ricorrente ed annullare di conseguenza l'impugnata sentenza per i motivi sopra illustrati.

Cremona li 21 gennaio 1939 XVII°

Luigi Sant'Antonio

Si producono i seguenti documenti: fascicoli atti e documenti del quattro precedenti giudizi.-

Luigi Sant'Antonio

MANDATO SPECIALE: Io sottoscritto MEZZADRI LIDORE di Cremona nomino a mio procuratore speciale l'avv. Giacinto Cremonesi di Cremona perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc.ma R. Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza della R. Corte di Appello di Brescia 6-12-1938, sezione Magistratura del Lavoro- emessa nella causa sopra indicata contro l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e l'Amministrazione della Provincia di Cremona, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed in ispecie il potere di

sottoscrivere il ricorso che precede, notificarlo,
depositarlo, discuterlo presso la Suprema Corte e
fare quanto del caso per l'accoglimento del ricorso
sopra esteso eleggendo domicilio in Roma presso
l'avv. Ivano Bonomi Piazza della Libertà n.4-

Cremona li

Adone Mezzardi

*Si certifica autografa la firma del
ricorrente Mezzardi
Luigi Antonini*

Ammin. delle Poste e dei Teleggr.
Corrispondenze Raccomandate

Modello 22-1



Assegno L. _____ N. 903

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L.

Espresso L.

Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricorso

Corte di Cassazione

Magist. del Lavoro

1° Ricorso di Lidore Mezzadri
intificato il 25 gennaio 1939

2° Sentenza della Corte d'Appello
Brescia del 6 dicembre 1938

3° Tre copie ~~se~~ del ricorso

4° Tre copie dell'impugnata sentenza

5° ~~tre~~ cinque fascicoli dei precedenti
giudiz.

10 - 117 marzo 1939
20 - 25 maggio 1939
Juris consulto ricorso

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele, 25 - Tel. 16/06
Cremona



A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

(Volta)

~~R O M A~~

abbantova

Cremona 22-12-1938

Caro Ivanoè,

contrariamente a quanto scrittoti la
Provincia ha fatto anch'essa il controricorso.
Devo dunque presentare tre memorie in bollo? L'ho
già stesa e l'avrai martedì essendo mia inten-
zione presentarla presto.

Cordialissimi saluti

Cigognetti Lorenzo
Centro Zona e Reclutamento
della 1^a F. A. C. Padova

- 4 gennaio -

Cremona 26-I-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele 26 - Tel. 1606
Cremona

Carissimo,

Mezzadri-Ist. Previdenza

Ho ricevuto le tue comunicazioni sull'esito del ricorso e sulla notifica. Non capisco perchè non si è ammesso il Mezzadri...una volta riconosciuto che almeno in parte ha ragione. Hai fatto benissimo a notificare il ricorso. Hai apposta la marca per la delega? Presentando il ricorso bisognerà applicare la marca di Cicerona. Ti allego un assegno di L. 450 ed un promemoria. Delle lire 450, L. 250 sono il rimborso dei bolli occorrenti per il ricorso Mezzadri e per la stesa della sentenza e L. 200 per la verenza degli agenti daziari, di cui ti metto al corrente col promemoria. Se la faccenda è risolta bene e come di giustizia potremo prendere qualche onorario di rilievo. Diversamente dovrai accontentarti di quel poco che ti mando. Ma le ragioni degli agenti daziari sono molto serie e non mi pare che non sin possa arrivare ad una ragionevole sistemazione e che sia necessario far citare la Cassa al Tribunale. Nel promemoria troverai tutti i dati. Occorre però trovare le persone adatte per rendersene conto e provvedere. Ti raccomando di fare una nota degli atti contenuti nel fascicolo della quarta fase del giudizio Mezzadri. Quando tutto sarà appianato, scriverò per presentare il fascicolo alla Cancelleria della Corte. La notizia che mi dai della salute di Carolina Bissolati mi fa grande piacere. Quando la vedrai presentale i miei auguri.

tuo

Apog

*Allegato assegno Credito Italiano n. 6-874239
del 26-1-39 di L. 450*

anni delle Poste e dei Teleggr.
Corrispondenze raccomandate

cod. No. 2



Assegno L.

731

Mittente

Angelini

Destinatario

Anna Provi

Destinazione

@roma na

Assa L.

A. 35

Espresso L.

Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricovero il

10 gen. 1939

Ricovero il 28 gennaio 1939

£ 100
250
350

Spese. Copie dattilografate
ricorso e
sentenza.

38,75

Telegramma a Cremonesi

2,20

Legam. Copia ricorso in bollo _____ 20 -

14 fogli da £ 12 - _____ 144

Notifica del ricorso _____ 15,50

Telegramma a Cremonesi e lettera _____ 2,85

4 feb. 39. Diritti di chiamata _____ 7,00

" Deposito ricorso _____ 104,00

£ 334,40

Cremona 3I-I-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 25 - Tel. 16.06

Cremona

Carissimo,

MEZZADRI=ISTITUTO PREVIDENZA

spero ad arrivare in tempo ad evitare che tu possa far fare le rituali due copie della sentenza e 9 copie del ricorso. che avevo già fatto predisporre dal mio studio e che ti allego.

Quanto alla legge 3 marzo 1938 n.690 da me citata nel promemoria degli agenti Daziari è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1938 n.129. Speriamo che la Cassa si convinca e preferisca addivenire ad una transazione. Il punto essenziale di fatto e di diritto è questo; che gli agenti non hanno volontariamente abbandonato il servizio ma costretti da un provvedimento di ordine pubblico. L'aperante causale della cessazione del rapporto di impiego non muta la sostanza delle cose nè vi è bisogno di una querela di falso per ristabilire la verità.

Ritornando al ricordo Mezzadri sono contento che tu abbia fatto a tempo a notificarlo. Tu non mi rispondi per la marca del mandato in calce, ma debbo pensare che tu vi abbia provveduto.

attendo ora la lista dei documenti.

Cordiali saluti dal tuo

NB- Sto adesso preparando il ricorso ~~per~~ al Consiglio di stato per due impiegati comunali. Prima di chiedere il G.P. desidererei sapere a quali intervalli si raduna la commissione e se è più o meno rigorosa come quella della Cassazione, perchè in caso contrario provvederei direttamente per il ricorso. Sebbene il provvedimento non sia soggettivamente unico, pure esso rientra in quel genere di casi che ultimamente il Consiglio di Stato con formula assai larga, ha ritenuto potesse autorizzare l'unicità del ricorso. Per evitare di cadere in malo modo io ti manderei copia del ricorso in brutta. Potresti tu sentire ~~me~~ preventivamente se non vinè dubbio dell'ammissione in un unico bollo del duplice ricorso?

Apens

allegate N.9 copie ricorso e N.2 copie sentenza

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele, 25 - Tel. 1606
Cremona



A S.E. L'on. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA

Cremona 18-12-1939

Carissimo,

MEZZADRI=ISTITUTO PREV. - Sto predisponendo la memoria. Desidererei però sapere se occorrono due copie in bollo della stessa, come per la magistratura ordinaria, o se pure in sede di magistratura del lavoro ne basta una. Ho detto due perchè l'Amministrazione Provinciale non ha ricorso sebbene intervenga in causa.

Cordiali saluti



Cremona 15-12-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Casa Vill. Emanuele, 26 - Tel. 1616
Cremona

Caro Bonomi,

grazie delle tua cortesissime e sollecite comunicazioni. Quanto al ricorso Mezzadri preparerò una memoria che ti manderò quanto prima. Io non vorrei discutere perchè il Mezzadri è un buon uomo raccomandatomi da un collega amico a cui non so dire di no ma che non è in grado di compensarmi se non forse le pure spese!!! E pensare che la causa è così complicata per quante, come vedrai dalla mia memoria la posizione di diritto sia ormai pienamente chiarita.

Quanto al ricorso Cipelletti e c. non ho voluto fare l'istanza, e mi pare di avertelo già accennato, perchè pensavo sempre che il Comune potesse addivenire ad una transazione. D'altra parte ignoro quali siano le tendenze odierne del Consiglio di Stato. Mi pareva così ad occhio e croce che dovesse prevalere sempre più l'indirizzo di maggior riguardo verso i diritti degli impiegati dato lo sviluppo che ha avuto la disciplina dei rapporti di lavoro. Comunque sia lascio te giudice sull'opportunità di fare una domanda. E' inutile che ti precisi mag-

Cremona 27-12-1939

Carissimo,

sto attendendo la risposta di un mio amico per decidere se può mettermi a disposizione l'automobile domani giovedì nel pomeriggio per venire da te. In questo caso ti avvertirei per fogramma subito stasera. In ogni modo nella tema che non si possa combinare, ho pensato di scriverti per avvertirti che domani spedirò a Roma la memoria per il ricorso Mezzadri. Cerco di convincere il cliente che è inutile discutere, ma l'esigenza è in ragione inversa dell'onere//...

Quanto al ricorso Cipelletti, al Consiglio di Stato ti ho scritto lasciandoti arbitro di decidere sull'opportunità di affrettare la discussione presentando l'istanza relativa. La ditta Moretti aspettava il metano ma non ha ancora ricevuto nulla. Quanto alla pratica dell'assicurazione potrai riferire alla signorina che te ne ha parlato. Colgo intanto l'occasione per presentare ossequi ed auguri alla tua Signora a nome della mia e di mia figlia ed a te saluti affettuosi

Per Mezzadri desidero che la memoria sia presentata molto prima della scadenza, e quindi sabato prossimo oppure non più tardi di martedì 2 gennaio.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16 06

Cremona

Cremona 29-12-1939

Carissimo,

MEZZADRI-IST. PREVIDENZA-

Unisco le memorie in bollo e le copie semplici come te ne scrissi ieri a Volta, come da copia di lettera che ti unisco. Sono spiacente di non aver potuto venire a Volta. Ma ci vedremo con ogni probabilità a Roma, perchè il cliente insiste.

tuo aff.



allegati- 3 copie in bolle e 9 semplici della memoria

Cremona 27-12-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 1606

Cremona

Carissimo,

sto attendendo la risposta, di un mio amico per decidere se può mettermi a disposizione l'automobile domani giovedì nel pomeriggio per venire da te. In questo caso ti avvertirei per fionofamma subito stassera. In ogni modo nella tema che non si possa combinare, ho pensato di scriverti per avvertirti che domani spedirò a Roma la memoria; pel Ricorso Mezzadri. Cerco di convincere il cliente che è inutile discutere, ma l'esigenza è in ragione inversa dell'onere.....

Quanto al ricorso Capelletti, al Consiglio di Stato ti ho scritto lasciandoti arbitro di decidere sull'opportunità di affrettare la discussione presentando l'istanza relativa. La ditta Moretti aspettava il metano ma non ha ancora ricevuto nulla. Quanto alla pratica dell'assicurazione potrai riferire alla signorina che te ne ha parlato. Colgo intanto l'occasione per presentare ossequi ed auguri alla tua signora a nome della mia e di mia figlia ed a te saluti affettuosi

Per Mezzadri desidero che la memoria sia presentata molto prima della

scadenza , e quindi sabato prossimo oppure non più tardi di mar-
tedì 2 gennaio



Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16-06

Cremona



aPS.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4


R O M A

Cremona 12-I-1940

Carissimo,

Grazie delle notizie che mi dai. Martedì verrò nel pomeriggio a salutarti ed a concertarmi per quella benedetta causa del Mezzadri che mi sta sullo stomaco e sulle spese. Sta bene quanto tu mi dici sull'affare Tiracchini.

Tuoz aff.



ON. COMMISSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO
presso la Ecc. CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Magistratura Lavoro

R O M A

Ill.mi SIGNORI,

Il 19 maggio 1936 l'esponente MEZZAIRI LIDORE DI
CREMONA, via Dante n.61, magazziniere addetto alle
Tramvie della Provincia di Cremona, collocato in quie-
scenza, dopo 42 anni di servizio, il 31 dicembre
1934, ricorreva, dopo il ricorso sin d'allora, al Tribuna-
le di Cremona, in sede di Magistratura di Lavoro la-
mentando che la liquidazione della pensione fatta-
gli dall'Istituto Nazionale Fascista della Previden-
za Sociale non avesse tenuto conto delle competen-
ze accessorie da lui percepite in misura quasi co-
stante sin dalla sua entrata in servizio e della
conseguente media triennale di maggior godimento e
lamentando inoltre che la pensione non fosse stata
integrata dal cumulo dei contributi di previdenza
facoltativi di invalidità e vecchiaia, accumulati
presso la Cassa di Soccorso Provinciale ed inscrit-
ti in un libretto al suo nome, di cui chiedeva il
rimborso nel caso non fossero computabili nella pen-
sione liquidata dall'Istituto. Costitutosi in giu-
dizio l'Istituto con l'intervento dell'Administra-
zione Provinciale, il Tribunale di Cremona, dopo

una declaratoria di incompetenza, rifiutata dalla Corte di Brescia, con sua sentenza 26 marzo 1938, rigettava l'eccezione di decadenza proposta dallo Istituto e dall'Amministrazione Provinciale contro il Mezzadri per mancato reclamo in termini a sensi dello art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, rigettata pure la richiesta di accertamento delle retribuzioni accessorie, che il Tribunale riteneva fossero state corrisposte per lavori straordinari -non computabili ai fini della pensione- ed il triennio di maggior godimento ed ordinava all'Istituto di restituire al Mezzadri con gli interessi di legge, le somme di L. 3676.54 i contributi di previdenza iscritti alla Cassa Provinciale compensando le spese tra esso Istituto ed il Mezzadri e condannando il Mezzadri a pagare alla Provincia le spese liquidate in L. 1780. Appellavano tempestivamente si in via principale che incidentale tutte le parti. La Corte di Brescia con sentenza 6 dicembre 1938 notificata il 28 dicembre 1938 rigettava le istanze del Mezzadri ed accoglieva quelle delle altre parti. Il Mezzadri intende chiedere alla Suprema Corte l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

1°) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 32 R.D. 30-9-1920

n. 1538 E PRINCIPI DI QUESTA LEGGE.-

Quanto ai contributi riscossi dalla Cassa Provinciale per l'invalidità e vecchiaia e per i soccorsi in caso di malattia, la Corte afferma che i ferrotranvieri in servizio prima del 1° gennaio 1919 (epoca nella quale vennero obbligatoriamente iscritti alla ex Cassa Nazionale di Previdenza ora Istituto) non potrebbero pretendere la pensione per servizio prestato prima del 1919 se non in quanto o essi o le Casse presso cui erano assicurati abbiano versato all'Istituto il corrispettivo di tale esercizio a sensi dell'art. 32 R.D. 30 settembre 1920 n. 1538 (sent. pag. 14-15). - La somma di L. 1734, qualificata quota di reparto dall'Istituto sarebbe stata appunto prelevata a tale scopo dai fondi di L. 3676.54 iscritti a favore del Mezzadri a tutto il 1917 sul suo libretto e dall'Amministrazione Provinciale versata all'Istituto. Il residuo di L. 1942.54 avrebbe appartenuto al fondo malattie. - Ora il sistema adottato dalla legge è ben diverso da quello immaginato dalla Corte, poichè la legge anzichè richiedere agli agenti anziani un esborso che sarebbe stato oneroso, fa loro un trattamento diverso da quello praticato agli agenti con servizio posteriore al 1° gennaio 1919, ai quali è corrisposta una pensione maggiore in quarantesimi dello stipendio

(art. II reg. cit.), anzichè in cinquantesimali (art. II cit. reg.) come ai primi. Ciò spiega perchè in linea generale la pensione sia calcolata sugli anni di servizio (art. 7 cit. dec.) e non di iscrizione alla Cassa e sulle alee (cessazione dal servizio) di questi, che stanno alla base del premio. Si ricorda per incidenza che alla data del 1-1-1919 molte aziende ferro-tranviarie (private) non avevano ancora organizzato un servizio di previdenza, per cui non si poteva escluderle dalle nuove previdenze ed ammettere solo quelle che avevano istituito pensioni di invalidità e vecchiaia, e d'altra parte obbligare queste a pagare per le prime. Coi criteri adottati dalla Corte, l'art. 32 dec. cit. menerebbe a questa soluzione anzichè all'integramento ~~voluntario~~ delle pensioni di invalidità e vecchiaia a cui si riferisce testualmente.-

2°) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO ALLEGATA ET PROBATA
(ART. 223 REG. GEN. GIUD. e 166, C.P.C.) E DELL'ESIBITO-
RIA (Art. 999 C.C., 319 e 320 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIO-
NE E CONTRADDITTORIETA' (Art. 517 n. 3.2.7. e 360.6 C.P.C.)

L'Istituto non ha mai precisato in che consisteva il reparto di L. 1734, a cui ha accennato solo nell'ultima fase del giudizio (Comp. App. Mezzadri pag. 2 e 3).

Ma poichè il trasferimento dei fondi della Cassa Prov.

all'Istituto non poteva avvenire che in base ad una opzione individuale (art. 31 dec. cit. 30-9-1920) o ad una delibera collettiva dei compartecipi (art. 31 cit. dec.) il Mezzadri, non sapendo ancora fino a questo momento, se tali atti esistano o no e quale ne fosse il convenuto, chiedeva la produzione di tutti i documenti ed atti concernenti la sua carriera (vedi conclusioni e deduzioni pag. 9 e segg) essendo tali documenti di comune interesse. L'Istituto aveva prodotto solo tre lettere, scelte ad arte, senza connessione logica e cronologica, tra quelle scambiate con la Provincia. Orbene la Corte rigetta tali istanze qualificate obiezioni, sul motivo che Mezzadri accettando la pensione avrebbe ratificato l'operato dell'azienda. Ma come? La Corte non respingeva forse le ragioni con cui Mezzadri giustificava la mancata sua accettazione della liquidazione e con cui chiedeva subordinatamente la restituzione delle somme? Come si è detto a seguito del prelevio fatto dalla Provincia e favore dell'Istituto sarebbero sessiduate a tutto il 1917 L. 1942.50. Il Mezzadri ne chiedeva conto ma invano chè le controparti rispondevano evasivamente. Orbene la Corte anzichè ordinare la produzione del documento come chiesto afferma, senza dire da dove ha avuto la notizia, che il residuo

è rimasto alla Provincia come fondo malattia. Ciò è contrario alla verità, come si appurerà a suo tempo. I fondi iscritti sul libretto della Cassa prodotto dal Mezzadri riguardano solo la previdenza, come risulta dal primo foglio interno del libretto e dalla busta di paga, nella quale i contributi di previdenza sono distinti da quelli di malattia. La Corte doveva comunque dar ragione della sua asserzione e rispettare il principio dell'allegata et probata.

3°) VIOLAZIONE ART. 2 R.D. 30-9-1930 N. 1538 DEL PRINCIPIO DELL'ALLEGATA ET PROBATA, OMESSA MOTIVAZIONE (ART. 517 n. 3.2. 360 C.P.C.).-

La Corte qualifica come straordinario il lavoro prestato dal Mezzadri per oltre trent'anni, fuori orario e fuori ufficio in stretta dipendenza delle sue ampie mansioni di magazziniere senza interruzione e con compensi mensili quasi uguali, aventi carattere di retribuzione ordinaria (Circolare Ufficio Speciale Ferrovie, ded.agg.pag.17). - L'art. 2 del R.D. 30 settembre 1930 n. 1538 che regola questa materia dispone che nel computo delle paghe, assegni stipendi ed indennità, si deve tener conto di tutto ciò che è corrisposto meno le generose elargizioni fatte una volta tanto ed il rimborso spese. Questa norma suggerisce, anzi comanda allo interprete

di non fermarsi alle parole, alle qualifiche che sono molte e contraddittorie in questo campo, ma di esaminare in concreto la natura e le causali delle prestazioni. La Corte astraendo e dalle ragioni del Mezzadri e dalla legge afferma apoditticamente che il lavoro straordinario non è da computarsi agli effetti della pensione (sent. pag. 20) il che è indiscutibile. Ma essa doveva investirsi concretamente del carattere di tali lavori e dar poi ragione della sua opinione.--

4°) VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA E DELL' OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE. + OMESSA MOTIVAZIONE-

La contabilità dell'Amministrazione Tranvie si effettuava in modo patriarcale, tanto che nelle retribuzioni accessorie si comprendeva l'aumento di anzianità. Il Mezzadri tanto innanzi al Tribunale (ded. ^{agg.} pag. 19) che alla Corte (ded. pag. 18) aveva sostenuto che quelle retribuzioni che l'Amm. prov. qualificava lavori straordinari, comprendevano anche gli aumenti di anzianità. La Corte, malgrado i reclami del Mezzadri, considerò questo reclamo, qualificato obbiezione, come una domanda nuova (sent. pag. 21). Poiché tale ~~quarta~~ statuizione attiene alla competenza ed è ammesso l'esame di fatto, così il Mezzadri intende ricorrere per questi come per

altri motivi che si svolgeranno in sede di ricorso.
Non dubita il Mezzadri che questa on. Commissione
si renderà conto della manifesta e sensibile ingiu-
stizia della sentenza della Corte di Brescia e poi-
chè è povero come risulta dai certificati allegati

C H I E D E

Piaccia ammettere il sig. Mezzadri Lidore al bene-
ficio dei poveri per esperire il reclamo di nullità
contro la ricordata sentenza della Corte di Brescia.-

*Propone l'avv. Giacinto Cremonesi
con domicilio presso l'avv. Iwanne
Baronni di Roma*

*L^{to}
Lidore Mezzadri
Giacinto Cremonesi
Iwanne Baronni*

MEMORIA

per il sig. MEZZADRI LIDORE, ricorrente, col proc.
dom.avv.Ivance Bonomi e avv.Giacinto Cremonesi-

contro

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SO-
CIALE col proc.dom.avv.

nonchè contro

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA, col proc.
dom.avv.P.Vacchelli di Roma Piazza Sallustio 9

Gli argomenti addotti dal controricorrente Istit-
tute ci obbligano ad una risposta di chiarimento
che speriamo non sarà per tediare la Ecc.ma Corte.-

PRIMO MEZZO - Sull'autorità dell'Istituto-che è un
ente pubblico e che in questa materia complessa ed
inintelligibile a molti, tra i quali non ha vergogna
a porsi il difensore del Mezzadri- è specificamente
attrezzato per divulgarne la disciplina, la Corte
ha ritenuto che l'iscrizione alla Cass. Naz. Prev.
(ora Istituto Naz. Fasc. Prev. Soc.) disposta dalla leg-
ge 25 Marzo 1919 n.467 e dal successivo regolamento
R.D. 30 settembre 1920 n.1538 non dia diritto alla
pensione per gli anni di servizio anteriori al 1°
gennaio 1919 se non in quanto le aziende e, per esse,

le Casse Speciali, abbiano versato un corrispettivo.
Un obbligo di questo genere non essendo esplicitamen-
te stabilito, la Corte ha creduto di poterlo dedurre
in via di interpretazione logica e sistematica. Ma a
parte che non è concepibile che un obbligo siffatto
non sia esplicitamente statuito, comportando oneri
gravissimi per quelle aziende che non avevano isti-
tuito un servizio di previdenza volontaria, e sperifi-
ci inutili per gli enti previggenti, del resto rispet-
tati (art. 28 reg. cit.), a parte ciò il sistema adot-
tato dalla legge non è quello immaginato dalla Corte
in quanto nessuna imposizione è fatta agli agenti
aventi in servizio prima del 1919, di versare un con-
tributo come corrispettivo mentre per questo *perio-*
do è soltanto loro corrisposta una pensione minore
(art. 23 cit. reg.) in confronto del servizio succes-
sivo (art. 11 cit. reg.). Naturalmente agli effetti
della pensione si richiede un periodo minimo di iscri-
zione, di cinque anni, in mancanza del quale la par-
te di pensione corrispondente al periodo anteriore
al 1919 è posta a carico delle aziende - a cui sono
accordate in compenso alcuni benefici fatta deduzio-
ne dei contributi versati antecedentemente (art. 8 e
13 cap. 3° D.L. 1919 cit.: 72 n. 2 D.L. 21-4-1919 n. 503
ed art. 26 reg. cit.). E' da rilevare poi che con la

legge e regolamento citati il trattamento di previdenza del personale ferrotranviario fu radicalmente trasformato secondo un criterio di larga mutualità. Abbandonato il sistema del conto individuale si è istituito un fondo speciale denominato poi dal R.D. 19 ottobre 1923 n.2311: "Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Alla rendita vitalizia, corrispondente al saldo di chiusura del conto individuale, venne sostituita la liquidazione di una pensione a carico del fondo comune, da determinarsi secondo l'entità della migliore retribuzione media triennale percepita durante il servizio ed assoggettata a contributo, nonché in relazione agli anni complessivi di servizio utile prestato presso aziende autotranviarie. Accanto al fondo "assicurati obbligatori" i citati decreti mantenevano il fondo degli assegni vedovili ed il fondo "integrazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia (n.2 e 3 art.31 reg.cit.) ai quali si poteva iscrivere il personale iscritto alle Aziende aventi Casse Speciali, tenute in vita dalla legge, trasferendovi i fondi di loro pertinenza, vuoi con richiesta individuale (art.31 cit.) vuoi con richiesta collettiva (art.29). Questo il sistema della legge. La Corte

è andata a cercare il corrispettivo della pensione per gli anni di servizio anteriori al 1919, nell'incameramento (obbligatorio) a favore del fondo assicurati obbligatori dei fondi iscritti sui conti individuali della Cassa Provinciale. L'art. 32 che regola la partecipazione facoltativa ai fondi speciali sopra indicati -previdenza facoltativa da non confondersi con quella obbligatoria come ampiamente ebbe a dimostrare questa Ecc. Corte in causa Rendinella-Istituto (Sez. U.20-I-1937 Giur.It.1937;3,54) invano ricordata dal deducente)-"spiegherebbe in modo inequivocabile, secondo la Corte che gli agenti ottengono la liquidazione per gli anni anteriori al 1919, in quanto abbiano trasmesso all'Istituto la parte dell'importo (?) risultante dal loro libretto d'iscrizione alla vecchia cassa" (sent. pag.15). Ciò risulterebbe anche dall'art.26 che, come si è visto, regola la posizione degli agenti messi in quiescenza nel primo quinquennio (sent. pag.16). Poste queste premesse si intende di leggieri come gli argomenti del Mezzadri apparissero "obiezioni fondate nel vuoto" "sofismi che solo la mancanza assoluta di argomenti ha potuto suggerire", (sent. pag.17). Fatto si è che dopo quattro fasi di giudizi, il ricorrente non è riuscito a sapere quale fine abbia fatto il suo libretto ed in specie

come si sieno potuti fare dei prelevamenti senza il suo
consenso e senza il consenso degli altri cointeressa-
ti, come si sia formata la così detta quota riparto,
attraverso l'immaginaria liquidazione del fondo "soc-
corso malattie" nel quale la Amministrazione Provin-
ciale ha sempre serbato in causa il più assoluto si-
lenzio- se e quale coefficiente abbia la quota di re-
parto apportata alla liquidazione della pensione, che
non si è neppure stabilita in fatto di quali elementi
fosse formata, non avendo l'Istituto dato alcun con-
creto e preciso ragguaglio e la Corte essendosi aste-
nuta dal richiederlo. E' vero che le somme chieste
dall'impiegato non sono, di gran peso ma non è men ve-
ro che non gli si può negare il diritto di essere in-
formato della spartizione del suo libretto tanto
più che l'Istituto alla pretesa di aver diritto allo
incameramento totale del libretto, ha sostituito
nell'ultima fase del giudizio la pretesa di aver di-
ritto ad incamerare solo una parte del libretto e ciò
non in base ad un rapporto "strettamente commutativo e
proporzionale" ma in base ad un beneficio concesso
in cambio di una controprestazione a forfait risultan-
te dalla liquidazione del fondo previdenza della Cas-
sa Speciale (controricorso pag.6)!!! senza coo-
nestare questo preteso suo diritto agli art.23 e II

del regolamento citato che anche in questa sede vengono obliterati. La violazione e la falsa applicazione delle norme indicate in ricorso non potrebbe essere più manifesta.

SECONDO MEZZO- Secondo l'Istituto questo mezzo sarebbe irricevibile in quanto il ricorrente non avrebbe prodotto il Regolamento della Cassa Speciale Provinciale indicata nell'elenco dei documenti, e dal quale oltre che dalle altre produzioni, "le parti (!!) hinc-inde e la Corte trassero la prova che oggi si ostenta essere mancata" la prova cioè che il fondo residuo dal prelevamento della cosiddetta "quota di reparto" era fondo "malattia". Ci preme dire subito che la mancata produzione di tale regolamento, che dimostreremo non aver figurato per nulla nella discussione e nella decisione, è dovuta ad un disguido che non è in tutto dipendente dalla nostra diligenza essendo il regolamento rimasto fuori dal fascicolo in seguito ad un rilascio dei documenti fatte al procuratore avversario, attraverso alla Cancelleria della Corte di Brescia perchè ne avesse visione completa e contestuale. La produzione dei documenti non ebbe e non può avere comunque alcuna influenza nel giudizio e non è quindi necessaria come andiamo a dimostrare. Occorre anzitutto ricordare

che il Mezzadri a sostegno della sua domanda di complemento di pensione produsse oltre che il regolamento che per essere un regolamento tipo, non conteneva che disposizioni generiche, il libretto del conto individuale di previdenza e la busta paga sulla quale erano annotati distintamente i contributi di previdenza e di malattia, chiedendo però l'esibizione in giudizio degli atti e della contabilità riguardanti la sua posizione. L'istituto oppose in un primo tempo, come sappiamo, il suo diritto all'incameramento di tutta la somma, successivamente nella quarta fase del giudizio, il suo diritto alla cosiddetta quota di reparto" senza appoggiare le sue pretese vuoi al regolamento vuoi al libretto o ad altri documenti. L'Amministrazione Provinciale per suo conto se ne stette zitta chiusa nel più assoluto e riservato silenzio nella tema di pregiudicarsi vano essendo risultato durante la discussione ogni interpellato in proposito. Questo riserbo è rigorosamente conservato nel suo controricorso. Da parte sua la Corte dopo aver affacciato il dubbio-dubbio che non implica decisione come parrebbero ritenere le controparti che la richiesta costituisca domanda nuova-mentre come si è avuto occasione di rilevare nel ricorso tale richiesta era già stata presentata in Tribuna-

le dopo l'intermezzo del giudizio di competenza senza che controparte vi si opponesse e comunque era inclusa nella più ampia domanda di integrazione della pensione- affermava sic et simpliciter che la somma residua dal libretto, dopo il prelevamento della quota di reparto, aveva esaurito la sua funzione nel ramo soccorso e anche per essa il Mezzadri aveva già avuto il suo corrispettivo essendo stato garantito contro la evenienza di malattia. Pretendere la restituzione, diceva la Corte, sarebbe come domandare il rimborso dei premi pagati di una assicurazione contro gli infortuni quando il termine del contratto è scaduto!! (sent. pag. 18). La Corte pertanto ha ragionato facendo astrazione dagli elementi di prova che stavano negli atti ed anche dello stesso libretto unico documento da essa occasionalmente ricordato. Seguendo evidentemente la fede dell'Istituto che non parrebbe possa costituire prova... piena almeno per codice civile, esse ha ritenuto che per formare la cosiddetta quota di reparto (corrispettivo), si è dovuto procedere ad una liquidazione del fondo iscritto sul libretto di previdenza. Come, quando e con quali criteri la Amministrazione Provinciale sia addivenuta a tale liquidazione, la Corte non ci dice come non ce lo dissero pure l'Istituto e non ce lo disse

l'Amministrazione Prov. che accenna solo ora ma vaga-
mente ad uno scioglimento della Cassa e non vi è da-
to quindi assolutamente di saperlo. Una tale liqui-
dazione non si poteva certamente fare senza il con-
senso degli interessati posto che il libretto indi-
viduale era di pertinenza degli interessati come af-
ferma la stessa Corte, la quale a pag. 15 della sua
sentenza ultima riga, dichiara che gli agenti non
possono godere della pensione per gli anni anteriori
al 1919, se non in quanto "trasmettano all'Istituto
parte delle somme iscritte sul loro libretto". Ma
la Corte su questo punto è sempre partendo dal pre-
supposto che il trasferimento di una parte dei fondi
della Cassa all'Istituto rappresentasse il corrispet-
tivo richiesto dalla legge per estendere la pensione
agli anni di servizio antecedenti la legge, afferma
che accettando la pensione derivante dalla Cassa Na-
zionale, Mezzadri ha ratificato l'operato della sua
azienda (sent. pag. 22): Quale fosse questo operato la
Corte come abbiamo or ora rilevato non si cura di
stabilire, sebbene il ricorrente avesse insistente-
mente richiamato l'attenzione della Corte su questo
punto e sulla circostanza che per il trasferimento
di somme notevoli di previdenza, non si erano prodot-
ti dall'Amministrazione Provinciale che alcune let-

tere, a spizzico (tre in tutto), dalle quali non si
ricavava alcuna notizia sulle forse e sui criteri seguiti nel detto trapasso. L'asserzione poi che il Mezzadri accettando la pensione - che in realtà ha contestato - debba interpretarsi come una ratifica è campata in aria. La Corte non dà alcuna spiegazione in proposito e nemmeno ha tentato di indicare il rapporto intercedente tra la pretesa accettazione della pensione, il preteso versamento obbligatorio del corrispettivo e la liquidazione della Cassa, livragando così, con una asserzione spoglia di motivazione, il diritto degli interessati a decidere essi stessi della sorte dei loro fondi a sensi degli artt. 29 e 31 del regolamento 1920. Tornando a quanto si diceva sopra sulla liquidazione, che ripetersi, non si sa nè come nè quando sia avvenuta, rileviamo ancora la tesi della Corte soltanto enunciata che le somme rimaste all'Amministrazione pel fondo malattia dalla cui liquidazione era residuata la cosiddetta quota di riarte, avevano esaurito la loro funzione di premio destinato ad assicurare l'agente contro gli infortuni di malattia! E' difficile spiegarci il pensiero della Corte. Pare che essa voglia dire che nel 1919 gli agenti avrebbero rimesso alla Cassa la somma non piccola di L.2348, quale pre-

mio per il ramo malattia gestito dalla Cassa, il quale però, essendo stato liquidato come si afferma ora dall'Amministrazione Prov., era venuto a cessare. A parte che una anticipazione al fondo malattia di somma doppia di quella destinata alla pensione ~~è~~ è inconcepibile ed a parte che il soccorso gestito dalla Cassa non poteva aver carattere di assicurazione, ma piuttosto di assistenza mutua, proprio di queste istituzioni di classe create dalle singole aziende, non basate sulla legge dei grandi numeri, è cosa altrettanto inspiegabile, resta a domandarsi come e perchè si fossero adoperati i fondi individuali di previdenza, e non i fondi di malattia di cui la Cassa doveva essere in possesso e che erano alimentati da un proprio contributo come risulta dalla busta paga. Da qualunque lato si esaminino le tesi affermate dalla Corte sulle singole questioni, ne risultano contraddizioni, oscurità, lacune violazioni di legge che per quanto parafrasate dalle controparti, che non hanno mai tentato di dimostrare come e quando sia avvenuta la liquidazione, e come le somme residue siano state trasformate in premio a favore di una Cassa ormai estinta, giustificano ampiamente la impugnativa.

SUL TERZO E QUARTO MEZZO- Che nella liquidazione del

la pensione non si debba tener conto dei compensi del lavoro straordinario, il ricorrente non ha mai messo in dubbio. Ma il lavoro di cui trattasi quale che fosse la qualifica datagli ed avevamo rilevato nel ricorso che la nomenclatura amministrativa è in proposito tanto elastica quanto varia (pag.7) poteva-
si considerare straordinario in base all'art.2 del R.D.1920 postochè risultava dai documenti che fu prestato, per circa trent'anni-normalmente e continuamente nell'esercizio delle funzioni di magazzinoiere? Questo il quesito, a cui la Corte risponde semplicemente affermando che i compensi del lavoro straordinario non si computano, omettendo ogni esame documentale circa la natura delle prestazioni che fra l'altro comprendevano aumenti di anzianità ed ~~anni~~ eludendo così il quesito che la parte aveva posto.

ECC. MA R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

R I C O R S O

di MEZZADRI LIDORE da Cremona domiciliato agli effetti del presente ricorso in Roma piazza della Libertà n.4 presso S.E. avv. Ivano Bonomi

contro

l' ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore

nonchè

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA in persona del suo Preside pro tempore Rossi gr.Uff.dott.Francesco

PER ANNULLAMENTO

della sentenza 6-12-1938, registrata il 27-12-38 e notificata il 28 succ. della R. Corte di Appello di Brescia- Sezione Magistratura del Lavoro-

F A T T O

Il 19 maggio 1936 Mezzadri Lidore di Cremona, magazzinoiere addetto alle tranvie della Provinciale di Cremona, da questa collocato in quiescenza, dopo 42 anni di servizio, il 31 dicembre 1934, ricorreva al Tribunale di Cremona, in sede di Magistratura di Lavoro lamentando che la liquidazione della pensione fattagli dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale non avesse tenuto conto nè delle compe-

tenze accessorie da lui percepite sin dalla sua entrata in servizio in misura quasi costante, nè della conseguente media triennale di maggior rendimento dello stipendio (art.2 e IO R.D. 30 settembre 1920 n.1538), nè dei contributi di previdenza di invalidità e vecchiaia, accumulati presso la Cassa di Soccorso Provinciale ed iscritti in un libretto al suo nome, sino dal 1° luglio 1901, di cui si chiedeva il rimborso nel caso che non si ritenesse che dovevano integrare la pensione. Si costituiva in giudizio l'Istituto ed interveniva l'Amministrazione Provinciale, opponendo in rito, la decadenza del Mezzadri per non aver reclamato gerarchicamente nel termine di quindici giorni contro i mancati versamenti a sensi dell'art.10 R.D. 8 gennaio 1931 n/148, ed in merito, quanto alle competenze accessorie, il carattere straordinario dei lavori per cui erano state corrisposte, per cui non erano computabili nella pensione, e quanto al libretto di previdenza, il suo incameramento a favore dell'Istituto, voluto non da una particolare disposizione di legge ma dai principi generali della materia! L'Amministrazione Provinciale eccepiva anche l'incompetenza, Obbiettava il Mezzadri, in rito, che la disciplina dello

art. 10 decreto citato non era applicabile al caso, non trattandosi nella specie di un provvedimento, ma di una prestazione contrattuale; in punto ai lavori, che si doveva considerare la loro natura, in funzione delle sue prestazioni di magazziniere, e il loro contenuto, anziché la loro denominazione, tenendo presente che nelle corresponsioni di detti lavori, qualificati negli ordini di servizio competenze accessorie, erano compresi persino gli aumenti di stipendio per anzianità, ed in punto al libretto di previdenza che questo libretto rappresentava un contributo facoltativo e comunque nessuna legge ne disponeva il trasferimento dei fondi all'Istituto. Chiedeva in ogni modo il Mezzadri che si ordinasse alle controparti di esibire gli atti e documenti tutti concernenti la sua carriera. Con sentenza 26-3-1938 il Tribunale di Cremona dopo una declaratoria di incompetenza, rifiutata dalla Corte di Brescia, rigettava l'eccezione di decadenza sopra accennata e rigettava la richiesta del Mezzadri concernente le competenze accessorie ritenendo che i lavori straordinari fossero straordinari perchè effettuati dopo l'orario, con che veniva meno il triennio di maggior godimento ed ordinava all'Istituto di restituire

re al Mezzadri con gli interessi di legge la somma di L. 3676,54 iscritte nel libretto di previdenza compensando le spese tra esso Istituto ed il Mezzadri e condannando il Mezzadri a pagare alla Provincia le spese liquidate in L. 1780. Appellavano tempestivamente sia in via principale che incidentale tutte le parti alla Corte di Brescia innanzi alla qual' Istituto spiegava le sue precedenti tesi precisando che solo una parte del fondo iscritto sul libretto gli era stato trasferito dall'Amministrazione Provinciale e precisamente L.1734 quale corrispettivo per gli anni di servizio prestati dal Mezzadri anteriormente alla sua iscrizione all'Istituto avvenuta il 1° gennaio 1919 a sensi dell'art. 32 R.D. 30 settembre 1920 n.1538 mentre il residuo essendo compenso del fondo malattia aperto presso la Cassa Provinciale era stato trattenuto dall'Amministrazione Provinciale, al che il Mezzadri rispondeva che la residua somma non poteva appartenere al fondo malattia distinto da quello di previdenza, come risultava dalle buste paga, e che la quota di riparto non era obbligatoriamente dovuta all'Istituto, ed infine che l'operazione di trasferimento doveva essere consentita dalla Cassa o dagli interessati (art.29 e 31 dec.cit.1930) chiedeva in ogni caso

che venisse offerta la prova. La Corte con sentenza 6 dicembre 1938 notificata il 29 dicembre successivo respingeva l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto e, dall'Amministrazione Provinciale, ma rigettava però in merito l'appello del Mezzadri proposte per le competenze accessorie ed accoglieva l'appello dell'Istituto ritenendo che le somme iscritte nel libretto della Cassa Provinciale erano state assorbita e della quota di reparto cioè dalla quota versata dall'Istituto e dal fondo malattie senza dare però di questa/ultima asserzione nè i motivi nè le fonti di prova. Il Mezzadri chiede l'annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi.

I°) FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7, II, 23, 32 R.D. 30-9-1920 N. 1538 E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI QUESTA LEGGE.

La Corte afferma che i Ferro-tranvieri con servizio anteriore al 1° gennaio 1919 (epoca nella quale in base alla legge 25 marzo 1919 n. 467 vennero obbligatoriamente iscritti all'ex Cassa di Previdenza ora Istituto) non potrebbero pretendere la pensio-

ne pel servizio prestato prima del 1919 se non
in quanto o essi o le Casse presso cui erano assi-
curati abbiano versate all'Istituto il corrispetti-
vo di tale esercizio a sensi dell'art. 32 R.D. 30
settembre 1920 n. 1538 'sent. pag. 14-15). La som-
ma di L. 1734, qualificata quota di reparto dallo
Istituto, sarebbe stata appunto versata a tale sco-
po dall'Amministrazione Provinciale all'Istituto.
Ma il sistema adottato dalla legge è ben diverso da
quello supposto dalla Corte, in quanto fa dipendere
la liquidazione della pensione dagli anni di servi-
zio sieno o non sieno prestati prima o dopo il 1°
gennaio 1919 non già dalla iscrizione alla Cassa
(art. 7 cit. dec. 1920) e molto meno dal versamento di
una somma a titolo di corrispettivo per gli anni non
coperti dall'assicurazione. Il versamento contempla-
to dall'art. 32 cit. dec. 1920 non è per nulla imposto
agli agenti. Però la pensione accordata agli agen-
ti aventi un servizio anteriore al 1° gennaio 1919
è minore rispetto a quella assegnata agli agenti con
servizio posteriore al 1° gennaio 1919; a quelli la
pensione è liquidata in cinquantesimi e sessantesi-
mi (art. 23 dec. cit. 1920), e questi è liquidata
in quarantesimi e cinquantesimi (art. 11 dec. cit.)

il corrispettivo sta dunque in questa differenza di trattamento, cosicchè è chiaro che l'Istituto non potrebbe acquistare i fondi provenienti dai contributi volontari di previdenza se non per elevare la pensione, altrimenti gli agentix che come il Mezzadri, prima del 1919 avevano costituito un fondo di previdenza, verrebbero a subire una perdita in confronto di quelli che non furono a loro tempo previdenti. Il che per quanto l'interpretazione dell'art. 32 cit. sia ritenuta dalla Corte inequivocabile, è per lo meno ingiusta.

2°) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO ALLEGATA ET PROBATA (ART. 223 REG. GEN. GIUD. e 166 C.P.C.) E DEL DIRITTO ALL'ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DI CARRIERA (ART. 999 C.C., 319 e 320 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA' (ART. 517 N.3.2.7 e 360.6 C.P.C.)

Come si è visto in fatto l'Istituto ha sostituito al generico diritto di incameramento affermato nelle prime tre fasi di giudizio, il versamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di una somma di L. 1734 qualificata quota di reparto, in quanto a stare a ciò che si deduce dalle argomentazioni dell'Istituto, risulterebbe dallo stralcio effettuato dalla Cassa Provinciale del fondo malattia dalla dotazione di previdenza.

il corrispettivo preteso dall'Istituto non è in funzione del credito dell'Istituto avente per base gli anni di servizio anteriori al 1° gennaio 1919, e la pensione, ma della ripartizione effettuata dalla Cassa secondo le esigenze del suo fondo malattia!! La cosa è davvero assurda ed in ogni modo l'Istituto doveva documentare tali sue asserzioni e comunque il Mezzadri e nelle conclusioni, e nelle deduzioni sul contributo di previdenza (pag.9 e 10 e segg.) e nella discussione orale ne chiedeva l'accertamento in base agli atti e documenti annessi alla sua pratica mediante l'esibizione. Orbene la Corte afferma apoditticamente che anche a ritenere che si tratti di domanda nuova (non chiedeva forse il Mezzadri la integrazione ed il rimborso dei fondi iscritti sul libretto??) la quota residua ha esaurito la sua funzione per il ramo soccorso" ed anche per essa il Mezzadri ha già avuto il suo corrispettivo essendo stato garantito contro le evenienze di malattia (sent.pag.18). Chi ha provato ciò? Per quali motivi la Corte ha seguito tale avviso? Evidentemente si sono violati i principi elementari del diritto processuale. In effetto poi tutti i fonti iscritti sul libretto della Cassa Provinciale intestato al Mezzadri sono di compendio del

ramo previdenza come risulta prima facie dalle scritture del libretto nonchè da quello della busta paga nella quale i contributi di previdenza sono distinti da quelli di malattia. D'altra parte il trasferimento dei fondi dalla Cassa Prov. all'Istituto non poteva avvenire che in base ad una opinione individuale (arr.3I dec.cit;30-9-1920) o ad una delibera collettiva dei compartecipi (art.3I cit. dec') il Mezzadri ignora ancora se tali atti esistano o no e quale ne sia il contenuto. L'Istituto aveva prodotto solo tre lettere scritte ad arte tra quelle scambiate con la Provincia senza connessione logica e cronologica, dichiarando persino verbalmente di non essere in possesso di alcuna delibera formale. Ciò posto non restava che di ordinare all'Amministrazione Prov. di produrre gli atti concernenti la posizione come da ripetute richieste del Mezzadri. La Corte negligendo ogni dovere di esame nega al Mezzadri il diritto di proporre una tal questione da essa considerata vuota sul motivo che accettando la pensione Mezzadri avrebbe ratificato lo operato dell'azienda mentre questi aveva tanto poco fatto acquiescenza all'liquidazione della pensione che l'aveva impugnata anche in considerazione della mancata integrazione dei fondi volontari

di previdenza come si accerta dalla stessa Corte
con notevoli contraddizioni in termini.

3°) VIOLAZIONE ART.2 R.D. 30-9-1930 n.1538 DEL PRIN-
CIPIO DELLA ALLIGATA ET PROBATA, OMESSA MOTIVAZIONE
(ART.517 n.3.2. 360 C.P.G.)

La Corte qualifica come straordinario il lavoro pre-
stato dal Mezzadri per oltre trent'anni, fuori ora-
rio e fuori ufficio ininterrottamente in stretta di-
pendenza delle sue ampie mansioni di magazzinie-
re e con compensi mensili quasi uguali, aventi caratte-
re di retribuzione ordinaria (Circolare Ufficio
Speciale Ferrovie, ded.agg.pag.17) , senza volgere
la sua attenzione all'art.2 del R.D. 30 settembre
1930 n.1538 ripetutamente richiamato dal Mezzadri,
il quale articolo regolando la materia stabilisce
che del computo delle paghe,assegni stipendi ed
indennità ,si deve tener conto di tutto ciò che è
corrisposto meno le generose elargizioni fatte una
volta tanto ed il rimborso spese. Con tale dispo-
sizione il legislatore comanda all'interprete di
non fermarsi alle parole, alle qualifiche, alle no-
menclature molte e contraddittorie usate dalla pra-
tica ferro-tranviaria, ma di esaminare in concreto
la natura di ogni singola prestazione o la causale
con cui venne data e venne richiesta. Nella specie

il Mezzadri si era proposto di dimostrare attraverso l'incartamento della sua pratica (che l'Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto produrre) che le prestazioni in parola erano l'applicazione e la continuazione delle sue funzioni di magazziniere, ciò che del resto era confermato da alcune delle poche quietanze che l'Amministrazione Provinciale aveva prodotte in cause scegliendo quelle che le facevano comodo. Come si è narrato in fatto, le prestazioni in questione ebbero inizio sino dal primordi della carriera del Mezzadri e durarono per oltre quarant'anni, ma l'Amministrazione non produsse che alcune quietanze del triennio 1926-1928 in parecchie delle quali tuttavia le corresponsioni erano date per chiusura contabilità officina e magazzino, per pesatura per lavori di scritturazione dell'inventario per verifiche in magazzini della provincia, per aggiornamento contabilità di magazzino e approvvigionamento (quiet. 31-I-26; 30-9-1927; 31-12-1927 ^{la Corte} ecc). Ciò malgrado astruendo e da queste produzioni e dalle istanze del Mezzadri ed infine dall'art.2 sopra citato, da lei completamente ignorato, afferma apoditticamente che il lavoro straordinario non è da computarsi agli effetti della pensione (sent. pag.20); principio questo che le parti

non avevano per nulla contestato, mentre ciò che cadeva in discussione era il diritto e cioè se le prestazioni di cui era causa, fossero o meno da qualificarsi straordinarie e fossero o meno soggette a contributo di previdenza.

4°) VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA =OMESSA MOTIVAZIONE=
NE ART.517 N.3.2.360 C.P.C.

La contabilità dell'Amministrazione Tranvie si effettuava in modo patriarcale. Non si andava troppo pel sottile. I prospetti, i fogli di paga, le buste paga si limitavano a due sole registrazioni accessorie: da una parte lo stipendio, dall'altra... il resto, classificato in genere come competenza accessorie o speciali in conformità con gli ordini di servizio che come risulta dalle documentazioni del Mezzadri includevano il lavoro straordinario nelle competenze accessorie, voce che l'art.2 del decreto 1930 cit. espressamente considera quale titolo alla contribuzione di previdenza. L'indennità di anzianità veniva pertanto considerata anch'essa come categoria delle competenze accessorie e non dello stipendio. Questo fatto era stato segnalato dal Mezzadri sino dal principio della causa nella I^a fase. A pag/19 della memoria El Mezzadri scriveva testualmente "in questi assegni, stupisca il Tri-

buale, sono compresi i contributi di anzianità in ragione di L. 75 al mese come da lodo I° dic....."

La questione venne ripresentata al Tribunale nel giudizio seguito alla declaratoria di competenza fatta dalla Corte con sentenza 29 luglio 1937 (vedi deduzioni aggiunte a pag.18) e nella successiva ed ultima fase di appello (ricorso pag.5,ded. aggiunte pag.18) e nella successiva ed ultima fase di appello (ricorso pag.5,ded.agg.pag/18). Orbene la Corte considera tale questione come domanda nuova, senza nemmeno spiegare perchè le ritenga tale e senza rispondere alle obiezioni che il ricorrente nelle sue deduzioni aggiunte (pag.18), opponeva all'eccezione di domanda nuova proposta dall'Istituto. A quanto sembra la Corte confonde la questione con la domanda. Il Mezzadri chiedeva in effetto che si comprendessero nella pensione le somme da lui percepite come competenze accessorie, tra le quali, come ebbe a spiegare sin dalla prima fase del giudizio, vi era appunto anche l'aumento di stipendio per anzianità che veniva così a formare una delle questioni di fatto inerenti alla domanda di integrazione della pensione. Se la Corte avesse prestate attenzione ai richiami del ricorrente, non sarebbe caduta nell'errore, e si sarebbe guardata dal

fare oggetto la difesa del Mezzadri di censure che a parte tutto, si ritengono contro la stessa Corte. Poichè la qualifica data dalla Corte a tali istanze attiene alla competenza per cui è ammesso l'esame di fatto, così il ricorrente non dubita che anche su questo punto la Ecc. Corte vorrà accogliere la censura del ricorrente ed annullare di conseguenza l'impugnata sentenza per i motivi sopra illustrati.

Cremona li 21 gennaio 1939 XVII^o

F.to avv. Giacinto Cremonesi

Si producono i seguenti documenti; fascicoli atti e documenti dei quattro precedenti giudizi

F.to avv. Giacinto Cremonesi

MANDATO SPECIALE: Io sottoscritto MEZZADRI LIDORE di Cremona nomino a mio procuratore speciale l'avv. Giacinto Cremonesi di Cremona perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc.ma R. Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza della R. Corte di Appello di Brescia 6-12-1938, sezione Magistratura del Lavoro, emessa nella causa sopra indicata contro l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e l'Amministrazione della Provincia di Cremona, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed in ispecie il potere di

sottoscrivere il ricorso che precede, notificarlo,
depositarlo, discuterlo presso la Suprema Corte e
fare quanto del caso per l'accoglimento del ricorso
sopra esteso eleggendo domicilio in Roma presso
l'avv/ Ivano Bonomi Piazza della Libertà 4-

Cremona li

F.to Lidore Mezzadri

Si certifica autografa la firma del
ricorrente Mezzadri

F.to avv. Giacinto Cremonesi